

Disegno di legge sulle Unioni Civili: dinanzi al tentativo di rendere il sentimento di pochi, un diritto

CI CHIEDIAMO: QUALE ESPERIENZA,
UMANA, ATTRAENTE PROPORRE AL CUORE,
ALLA VITA DI OGNI UOMO?



Proprio in questi ultimi giorni, dopo mesi di discussioni, rinvii ed emendamenti, il cosiddetto “DDL Cirinnà” che statuisce il riconoscimento giuridico delle Unioni Civili, sta giungendo alla sua definitiva approvazione e promulgazione quale legge dello Stato Italiano. Si tratta di un disegno di legge presentato al Parlamento nel marzo 2013 da deputati parlamentari tra cui la senatrice Monica Cirinnà che se ne è fatta la più grande sostenitrice e da cui il nome. Detto progetto di legge già dalla sua introduzione, che chiarisce la *ratio legis*, ovvero lo “spirito” della legge, impone come un’evidenza indiscutibile ed un’urgenza per la società italiana il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e delle convivenze in genere, ricomprendendole entrambe con l’unico termine di “unione civile” e definendola come il “rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliono organizzare la loro vita in comune”. “Infatti”, prosegue, “è necessario dare un riconoscimento giuridico a una realtà così rilevante socialmente da non poter più essere ignorata dalla legge non potendosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacramentale o legale) del matrimonio e l’assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita associata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi)”.

Alessandra Mecozzi e Domenico Pellei

Da questo preambolo si comprendono i veri intenti della legge e le prospettive: la famiglia “tradizionale” e naturale fondata sul matrimonio o comunque basata sull’unione tra un uomo ed una donna, è ormai considerata obsoleta e deve fare spazio a nuove forme di convivenza, anzitutto tra persone dello stesso sesso ma anche eterosessuali, in questo caso senza particolari limiti; per le coppie omosessuali essa rappresenta attualmente l’unica possibilità di riconoscimento giuridico in Italia. Al cuore del DDL, quindi, vi è una questione culturale che si sta imponendo: scardinare la realtà della famiglia ed i principi morali e giuridici

che nel corso di questi secoli si sono consolidati, recependo una certa nuova “cultura” o ideologia detta della “liquidità”, ovvero dell’instabilità nelle relazioni sociali uomo-donna, e la cultura del gender cioè dell’indefinibilità e soggettività dell’identità sessuale. Siamo di fronte al risultato di un’imposizione culturale che non si sa bene da dove provenga, ma che da alcuni anni i mass media si sono prodigati nel promuovere, ad esempio nel sollevare questioni su presunte violazioni dei diritti degli omosessuali, instaurando sterili dibattiti, lontani dalla realtà fatta di gente normale, famiglie che ogni giorno hanno a che fare con problemi ben più seri. Nella



realtà non assistiamo ad un radicale mutamento dei costumi della società e dell'identità sessuale delle persone, quindi questa legge sulle unioni civili non si giustifica. E seppure vi fosse in atto questo cambiamento, lo Stato comunque dovrebbe garantire il rispetto e la promozione della famiglia naturale e tradizionale, così come sancito dall'art. 29 della Costituzione: *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*. È ovvio che per società naturale si intenda la relazione uomo-donna, uniti da solido vincolo. E ovviamente la Costituzione deve difendere questa realtà perché lo Stato si fonda sulla famiglia e non viceversa. La famiglia è un dato di natura senza la quale la società muore, finisce, cessa di esistere; sia biologicamente sia come senso, relazione e scopo. Le altre forme di unione come ipotizzate dal DDL, non dovrebbero essere contemplate da un'apposita normativa anche perché esse trovano più di una garanzia nell'ordinamento attuale. In realtà, come sollevato da alcuni giuristi, si pone anche una questione di “legittimità costituzionale” del DDL Cirinnà: una legge ordinaria come sarebbe, sarà, il DDL, non può dettare norme che di fatto stravolgono caratteristiche peculiari della famiglia e principi costituzionali perché occorre per questo una legge cosiddetta di “revisione costituzionale”, che è una fonte normativa di grado superiore alla legge ordinaria. Invece il Parlamento sta approvando una legge ordinaria in tutta velocità, violando norme procedurali parlamentari, concedendo molti diritti alle unioni civili riservati sino ad oggi alla famiglia. Oltre ad essere una normativa che peserà enormemente economicamente sul Welfare per tutti gli ulteriori benefici che dovranno essere garantiti alla nuova figura familiare *in fieri*, si vuole far passare all'opinione pubblica che in ballo ci sono dei diritti della personalità inviolabili da garantire invocando gli artt. 2 e 3 della Costituzione. E qui ci domandiamo: tutti i desideri umani devono diventare diritti? Perché di questo si tratta. È possibile che il desiderio di alcune persone dello stesso sesso di sposarsi - posto che la stragrande maggioranza non lo desidera affatto - debba divenire legge? Perché a dirla tutta il DDL Cirinnà sebbene sia rivolto anche alle unioni di fatto eterosessuali, in realtà è tutto per quelle omosessuali. Una normativa del genere, che inevitabilmente andrà ad erodere e

a sminuire la tutela della famiglia tradizionale... a che pro? Le unioni di fatto eterosessuali sono appunto unioni di fatto, non di diritto. Le persone che si impegnano in tali unioni lo fanno perché non credono in un impegno “vita natural durante” quindi difficilmente tale previsione è in loro favore. E allora che senso ha questa legge? Che interesse ha lo Stato nel sostenere un istituto alternativo e concorrenziale rispetto a quello matrimoniale con un importante impegno economico? Sarà forse che, invece, in qualche modo, parallelamente si voleva introdurre una forma più possibile vicina al matrimonio omosessuale considerato che in Italia, come più volte sancito anche dalla Corte Costituzionale, il matrimonio omosessuale non può ricevere ad oggi alcuna garanzia? Questa nuova legge determinerà un cambiamento nella società italiana, ovviamente non in senso positivo, per molti motivi, tra cui quelli accennati, e anche perché sarà un'ulteriore “normativa” ad aggiungersi ad altre che garantiscono il medesimo oggetto. Con l'aggravante che molti giudici saranno chiamati ad intervenire e vi sarà ulteriore produzione di giurisprudenza che provocherà confusione. E non si sa dove porterà.

In questi mesi molte associazioni, movimenti, forum, uomini e donne, famiglie, si sono battuti perché questo disegno di legge non venisse approvato perché costituirebbe un grave attentato alla famiglia, allo Stato e all'uomo. Si è riusciti forse ad evitare l'assimilazione perfetta tra unione civile e famiglia. L'ultimo emendamento ha anche stralciato la “stepchild adoption” che, prevista già in molti paesi europei, permetteva a uno dei membri dell'unione civile, anche omosessuale quindi, di essere riconosciuto come genitore del figlio, biologico o adottivo, del compagno. Ciò era possibile apportando una modifica ad un istituto che in Italia sussiste da oltre 30 anni ovvero la cosiddetta adozione in casi particolari o non legittimante prevista dall'art. 44 lett. b della legge L. 184/1983. Infatti, con il consenso del genitore biologico e a seguito di un iter di verifica da parte del Tribunale Minorenni, sarebbe stato possibile adottare il figlio dell'altro partner. Ovviamente questa previsione ha provocato enormi dibattiti politici e culturali ed a ragione: i bambini adottati avrebbero potuto avere due padri o due madri, stravolgendo di colpo la natura umana, i dettami fondamentali per la corretta ed

armoniosa crescita di un figlio che ha bisogno di un padre ed una madre, uomo e donna, almeno come parametro, stravolgendo e contrapponendosi altresì a tutti i dettami normativi nazionali ed internazionali in tutela dei minori, il tutto solo ed esclusivamente per soddisfare, anche qui, un desiderio peculiare di due soggetti che, ovviamente, naturalmente non possono avere figli. Stralciando la stepchild adoption sembra essere stato scongiurato anche il pericolo dell' utero in affitto, che in Italia è vietato: infatti, con la detta modifica alla L. 182.83 si sarebbe potuto aprire la possibilità che uno dei due partner potesse commissionare all'estero tramite le tecniche fecondative un figlio con seme o ovulo proprio o di terzi, di fatto utilizzando, a pagamento, il corpo di una donna. Sebbene in Italia la legge sulla fecondazione assistita vieti esplicitamente questa pratica anche con sanzioni penali, in ogni caso si sarebbe potuto aggirare il problema ricorrendo ai tribunali che, come visto in più di un'occasione, su questi temi vogliono stare sempre "al passo coi tempi": recentissime sentenze stanno di fatto legalizzando l'utero in affitto, permettendo, quindi, in barba ad ogni norma penale, civile, etica e morale, questa pratica illegale e riduttiva della dignità della donna. Ma questo giudizio sulla legge e sulle sue conseguenze ci può bastare?

È doveroso, dopo aver puntualizzato le questioni "di principio" che emergono attaccate nelle fondamenta da questo provvedimento legislativo, procedere nella riflessione e domandarsi qual è la "curvatura" che ci ha portato a questo punto. L'uomo, oggi

come non mai, ha bisogno non solo (e non tanto) di assistere e partecipare alla difesa del principio della famiglia "tradizionale" o naturale, ma piuttosto di incontrare e sperimentare il fascino del rapporto coniugale tra un uomo ed una donna. Abbiamo, innanzitutto noi, necessità di fare esperienza della "fecondità" del rapporto con l'altro prima di tutto intesa come contributo alla propria crescita umana che si compie sempre, per ciascuno, con un'esperienza che risponda al proprio bisogno di senso, di amore e di felicità. Noi, così come coloro che festeggeranno per la prossima approvazione della legge sulle unioni civili, non abbiamo bisogno della difesa del "dogma della famiglia" ma piuttosto dell'affermazione e della testimonianza di come è bello, di come è fecondo, di come è umano essere una famiglia. O questa del DDL Cirinnà, oltre a scovarne tutte le sfaccettature menzognere e contrarie a normative ed al minimo buon senso, è una possibilità per ridomandarsi tutti (dai parlamentari che la voteranno a coloro che hanno manifestato in piazza, dai porporati che hanno invitato alla manifestazione ad una chiesa che è sorda e cieca ai segnali che manda una società ormai totalmente scristianizzata), seriamente, quale esperienza umana ciascuno ha da proporre oppure avremmo perso un'occasione importante per incontrar"ci" e incontrare l'altro - anche e soprattutto colui che crede di avere bisogno per la propria felicità di un'unione civile - in ciò che comunque ultimamente accomuna il cuore di ogni uomo: il desiderio di Infinito.

Il DDL Cirinnà in sintesi

L'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale" avviene alla presenza di due testimoni davanti a un ufficiale di stato, che registra l'unione nell'archivio civile. Entrambi i contraenti devono essere maggiorenni. I due partner devono concordare una residenza comune (cosa ad oggi non più prevista per i matrimoni) e possono optare per la comunione dei beni. Il rapporto si scioglie in caso di morte di un elemento della coppia oppure per la richiesta di uno dei due o entrambi davanti all'ufficiale di stato civile. E per quanto riguarda l'eventuale imposizione di alimenti da pagare, gli assegni familiari, la successione e la reversibilità vale quanto stabilisce il codice civile. Tra i diritti che saranno acquisiti da chi celebra l'unione civile, oltre a quelli patrimoniali, il ricongiungimento familiare se uno dei due "uniti" è straniero, la possibilità di accedere come coppia alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, di assistere l'altro in caso di ricovero, di decidere sulla sua salute in caso di incapacità, sul trattamento del corpo e dei funerali. In caso di decesso di uno dei due, l'altra persona, anche se non è proprietaria dell'immobile, ha diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per lo stesso periodo di durata della convivenza precedente, fino a un massimo di cinque anni

